

Codice A1014C

D.D. 23 gennaio 2023, n. 17

Occupazione temporanea ed imposizione di servitù, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di MOMO (NO), CALTIGNAGA (NO), VAPRIO D'AGOGNA (NO) e SUNO (NO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Caltignaga - Borgomanero, 1^ tratto ed Allacciamenti collegati". Pagamento indennità relative a terreni in VAPRIO D'AGOGNA (NO) .



ATTO DD 17/A1014C/2023

DEL 23/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Occupazione temporanea ed imposizione di servitù, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di MOMO (NO), CALTIGNAGA (NO), VAPRIO D'AGOGNA (NO) e SUNO (NO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Caltignaga – Borgomanero, 1^ tratto ed Allacciamenti collegati". Pagamento indennità relative a terreni in VAPRIO D'AGOGNA (NO) .

Premesso che :

La Società richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese , in Piazza Santa Barbara n. 7 - aveva a suo tempo presentato istanza alla Regione Piemonte - Settore Programmazione e risparmio in materia energetica - al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo gasdotto "Caltignaga – Borgomanero - 1^ tratto e varianti agli Allacciamenti collegati", localizzato nei Comuni di MOMO (NO), CALTIGNAGA (NO), VAPRIO D'AGOGNA (NO) e SUNO (NO) .

Vista la determinazione dirigenziale n. 122 in data 01.04.2009 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 15.10.2008 ed in data 19.11.2008) che così si possono sintetizzare:

- approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 25.02.2008, come integrato da Snam Rete Gas S.p.A. con la documentazione allegata alle note n. 3406 in data 13.11.2008 e n. 3537 in data 26.11.2008;
- autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato comprensivo delle predette integrazioni.
- dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. , art. 12 comma 1 lett. B) ;

- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga ml. 13,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica .

Vista la successiva istanza - presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici - allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto , con determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo, necessari per la realizzazione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto .

Visto il Piano Particellare a suo tempo trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nel quale erano evidenziate le aree soggette ad asservimento e/o ad occupazione temporanea - tra le quali i terreni di cui trattasi - con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001. e s.m.i. .

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata a suo tempo data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù , ai sensi della legge 241/1990 , del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e della L.R. 7/2005 .

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni , alcuni aventi diritto avevano presentato osservazioni scritte riguardo agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.a. a titolo provvisorio , nonché alle modalità di esecuzione dei lavori .

Visto il provvedimento del Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici n. 1036 in data 25.09.2009 - con il quale non erano state accolte le osservazione presentate dalle Ditte oppositori sopraccitate - ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea e l'imposizione di servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore di S.N.A.M. Rete Gas S.p.a., relative agli immobili siti nei Comuni di MOMO (NO), CALTIGNAGA (NO), VAPRIO D'AGOGNA (NO) e SUNO (NO), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Caltignaga – Borgomanero, 1^ tratto e varianti agli Allacciamenti collegati".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a. , con i quali il sopraccitato provvedimento n. 1036/2009 , recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio , era stato portato a conoscenza degli aventi diritto .

Visti gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso , dai quali risulta che tali operazioni si sono svolte in data 19 Ottobre 2009 , nonché 3 – 4 Novembre 2009 .

Rilevato che , dall' esame del Piano Particellare Allegato al predetto provvedimento regionale (regolarmente registrato e trascritto) n. 1036/2009 di occupazione ed imposizione servitù , tra gli altri , dei terreni censiti all' N.C.T. di VAPRIO D' AGOGNA (NO) - Fig. 1 – mapp. 30 – 31 - 299 e 300 - risulta che alla data del 25.09.2009 tali immobili erano di proprietà dei seguenti Signori :

1. BRISIO Pietro - *omissis*

2. Eredi e/o aventi causa della Signora ORSINA Maria - *omissis*- individuati nei Signori

- LEGNAME Francesca - *omissis*;
- ROSSARI Alessandro - *omissis*;

- ROSSARI Sonia - *omissis*;
- ROSSARI Thomas - *omissis*
- ROSSARI Sabrina - *omissis* ;
- VALINI Gianna - *omissis* .

Vista la nota datata 09.11.2022 pervenuta in data 10.11.2022 (ns. prot. 34387) con la quale i Signori LEGNAME Francesca , ROSSARI Alessandro , ROSSARI Sonia e ROSSARI Thomas sopra generalizzati - in qualità di eredi dei Signori ORSINO Maria (nonna/suocera) e ROSSARI Natale - uno dei due figli (padre/marito) - hanno :

- trasmesso la “dichiarazione di accettazione” delle indennità definitive di occupazione e di asservimento relative ai terreni siti in Comune di VAPRIO D’ AGOGNA (NO) - Fg. 1 – mapp. 30 – 31 - 299 e 300 ;
- richiesto il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo pari a 1.575,73 €. complessivi .

Vista la Visura Ipotecaria in data 07.11.2022 allegata alla nota sopracitata dalla quale risulta che i terreni di che trattasi - limitatamente alla quota di 1/10 - erano di proprietà dei Signori

- LEGNAME Francesca - *omissis* ;
- ROSSARI Alessandro - *omissis*;
- ROSSARI Sonia - c.f. - *omissis*;
- ROSSARI Thomas - *omissis*;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto - l’ importo delle indennità di occupazione temporanea e di asservimento accettate a titolo definitivo spettante ai Signori LEGNAME Francesca , ROSSARI Alessandro , ROSSARI Sonia e ROSSARI Thomas sopra generalizzati - deve essere pertanto ridotto dai 1.575,73 €. i, riferiti all’ intera proprietà - alla somma di complessivi 157,57 € .

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza , dato il notevole lasso di tempo trascorso , il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto , in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità .

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto , in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’ Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 , come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto quanto sopra premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i. " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ";
- Artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".;

- D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".;
- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".;
- D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.;
- D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni " .;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni" .;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte.;

DETERMINA

1) Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma accettata a titolo definitivo - pari a complessivi €. 157,57 a favore dei Signori LEGNAME Francesca , ROSSARI Alessandro , ROSSARI Sonia e ROSSARI Thomas , tutti in premessa generalizzati .

La somma sopracitata - pari ad 1/10 dell' indennità spettante per l' occupazione temporanea e dell' asservimento dei predetti terreni - é stata individuata in base all' effettiva quota di proprietà, come meglio descritto in premessa .

2) L' importo residuo di 1.418,16 € - pari ai 9/10 dell' indennizzo complessivo di 1.573,57 € spettante all' intera proprietà -- dovrà essere versato alla Cassa Depositi e Prestiti (c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Novara) a favore dei rimanenti comproprietari citati in premessa - come previsto dall' art. 26 c. 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

3) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010 .

4) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del D. Lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale .

5) Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104 . E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo ..

LA DIRIGENTE

(A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Laura Di Domenico